



## Estensione assegno familiare

La legge n. 97/2013 ha ampliato il numero dei beneficiari dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori. La prestazione è concessa dai Comuni e corrisposta dall'Inps.

La domanda di assegno può essere presentata, oltre che per i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, anche da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Hanno diritto a presentare richiesta della prestazione assistenziale i familiari dei cittadini italiani, dell'Unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, in possesso degli ulteriori requisiti di legge. Per quanto con-

cerne l'individuazione dei familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, occorre distinguere tra due categorie: quella dei familiari dei cittadini italiani e dell'Unione europea e quella dei familiari dei lungosoggiornanti.

La domanda per la prestazione deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.

I Comuni possono accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1 luglio 2013.

I comuni possono riesaminare le istanze presentate anteriormente al 1 luglio 2013 per la verifica e la conformità dei requisiti richiesti i cui effetti decorreranno, in ogni caso dal 1 luglio 2013.

**Il direttore provinciale  
Santo Eugenio Delfino**